



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS
IGLESIENTE E DEL GUSPINESE**

(D.P.C.M. 21.12.07)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA N. 12 DEL 10.09.2009

Oggetto: "Messa in sicurezza d'emergenza dell'impianto di trattamento della miniera di Masua - Attività di raccolta e smaltimento rifiuti" presentato da IGEA S.p.A. - Presa d'atto SAL finale.

-----O-----

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DISMESSE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 22 febbraio 2008 recante la "costituzione dell'ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna";
- VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 22 febbraio recante l'approvazione dei cronoprogrammi delle attività e la perimetrazione delle aree prioritarie di intervento;
- VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 21 marzo 2008 recante la proposta e l'invio al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del Piano di Bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe con la previsione degli interventi;
- ATTESO che ai sensi dell'articolo 1 comma 3 lett. e) dell'Ordinanza n. 3640/08 il Piano di Bonifica è approvato per decorrenza del termine stabilito nello stesso articolo;
- VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente 25.10.1999 n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";



- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le Linee Guida per la redazione dei progetti e la realizzazione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree minerarie dismesse predisposte dalla Regione Sardegna, approvate dal Ministero dell'Ambiente, ed allegate al Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese più sopra citato;
- CONSIDERATO che la società IGEA SpA, costituita ai sensi dell'art.7 comma 5 della Legge Regionale 4 dicembre 1998 n. 33, è il soggetto competente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale nelle aree interessate dalle attività minerarie delle società controllate dall'EMSA confluite nella IGEA SpA;
- ATTESO che IGEA S.p.A. ha presentato, con nota prot. n. 923 del 18 giugno 2008, il Piano di caratterizzazione dell'area mineraria di Masua, che contiene il programma di messa in sicurezza di emergenza con rimozione dei rifiuti presenti nell'area dell'impianto di trattamento;
- VISTA l'Ordinanza del Commissario n. 10 del 29.10.2008 recante "Interventi di minimizzazione del rischio d'inquinamento nell'area costiera dell'Iglesiente – Sistema marino costiero di Masua – Piano della caratterizzazione – relazione tecnica descrittiva" presentato da Igea SpA. Approvazione;
- ATTESO che IGEA S.p.A. ha presentato, con nota prot. n. 880 del 25 giugno 2009, ha presentato il SAL finale degli interventi di raccolta e smaltimento rifiuti relativi ai locali dell'impianto trattamento della miniera di Masua recante il consuntivo degli interventi eseguiti quale messa in sicurezza di emergenza;
- ATTESO che l'area mineraria oggetto degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza è inserita nella "Macroarea di Masua" interessante il territorio del Comune di Iglesias;
- ATTESO che in data 15/07/2009 è stata redatta dall'Ufficio del Commissario la relazione istruttoria relativa agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza in oggetto recante prescrizioni in merito alla necessità di verifica dello stato di qualità delle coperture in cemento-amianto, di monitoraggio delle fibre aerodisperse di amianto, di misure di sicurezza atte ad isolare dall'ambiente esterno i rifiuti minerari che non è stato possibile rimuovere dal sito;
- RITENUTO di dover prendere atto dell'avvenuta messa in sicurezza d'emergenza dell'impianto di trattamento della miniera di Masua;
- CONSIDERATO che il provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Delegato per l'emergenza nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto dell'articolo 2 della OPCM 3640/2008 ed in deroga all'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

DISPONE

- ART. 1 La presa d'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.,



con le deroghe di cui in premessa, dell'avvenuta messa in sicurezza d'emergenza dell'impianto di trattamento della miniera di Masua così come descritto nel documento presentato da IGEA S.p.A. con nota n. 880 del 25 giugno 2009;

ART. 2 Che la Società IGEA S.p.A. deve provvedere ad un controllo periodico dello stato di qualità delle coperture in cemento-amianto presenti sul sito ed a un monitoraggio delle fibre aerodisperse di amianto. I risultati delle suddette attività, che dovranno essere eseguite con periodicità triennale a partire dal 2010, dovranno essere inviati alle autorità competenti.

ART. 3 Che la società IGEA S.p.A. predisponga le misure di sicurezza che garantiscano l'isolamento dei rifiuti non rimossi dal sito, dall'ambiente esterno. La relazione sulle misure di sicurezza adottate deve essere inviata alle autorità competenti ed agli Enti di controllo.

Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi derivanti della presa d'atto di cui all'art. 1 della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito web della Regione Sardegna.

Il Commissario Delegato

F.to Ugo Cappellacci